



CITTÀ DI VIAREGGIO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 20/12/2024

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

TITOLO II – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 2 - Programmazione

Art. 3 - Avvio della procedura di affidamento – Determinazione a contrarre

Art. 4 - Acquisizione CIG – CUP – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 5 - Centralizzazione della committenza

Art. 6 - Responsabile Unico del Progetto

Art. 7 - Affidamenti sotto soglia comunitaria

Art. 8 – Divieto di frazionamento – Valore dell'appalto

Art. 9 – Principio di rotazione

Art.10 –Svolgimento indagini di mercato nper affidamenti sotto soglia comunitaria

Art. 11 - Affidamento diretto per beni, servizi e lavori

Art. 12 - Controlli sugli operatori economici per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000

Art. 13 - Procedura negoziata, indagini di mercato ed elenchi di operatori

Art. 14 - Procedure sopra soglia comunitaria

TITOLO III – CONTRATTI

Art. 15 - Termini per la stipula dei contratti di lavori, servizi e forniture

Art. 16 - Procedura di stipula

Art. 17 - Contenuto ed allegati del contratto

Art. 18 - Forma del contratto

Art. 19 - Garanzie

Art. 20 - Soggetto autorizzato alla stipulazione

Art. 21 - Durata del contratto – Proroga – Rinnovo

Art. - 22 Rogito del contratto - Ufficiale rogante – Repertorio – Registro dei contratti non soggetti a registrazione

Art. 23 - Spese Contrattuali

Art. 24 - Abrogazioni ed entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Il presente Regolamento viene emanato in conformità alle previsioni degli articoli 117, comma 6, terzo periodo e 118, comma 1 e 2 della Costituzione e degli articoli 3, comma 4 e 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e disciplina, in ottemperanza alla vigente legislazione, nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, pubblicità, trasparenza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché delle normative comunitarie e nazionali, l'attività negoziale del Comune, con particolare riferimento alla materia dei contratti pubblici.

In particolare il presente Regolamento si ispira ai principi cardine del risultato, della fiducia, del libero accesso al mercato e si impronta al rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento sanciti dal D. Lgs. n. 36/2023, d'ora in poi anche "Codice dei contratti" o semplicemente "Codice".

Salvo nei casi in cui si sia ritenuto necessario per motivi di opportunità espositiva, il presente regolamento, per evitare inutili appesantimenti, contiene solo quanto non già previsto dalla normativa. In particolare contiene disposizioni per affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria e svolgimento di indagini di mercato, oltre a disposizioni in materia di stipula dei contratti dell'Ente.

Tutti gli importi del presente regolamento si intendono IVA esclusa.

Tutti i limiti di spesa indicati nel presente regolamento sono automaticamente adeguati in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa.

Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente ed i suoi successivi aggiornamenti, nonché tutte le normative vigenti in tema di anticorruzione e di lotta ai fenomeni di infiltrazione mafiosa.

TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 2 - Programmazione

L'acquisizione di beni servizi e lavori avviene nel rispetto degli strumenti di programmazione approvati dall'Ente sulla base delle vigenti normative.

Il Comune di Viareggio si dota di un programma triennale degli acquisti di beni e servizi e di un programma triennale delle opere pubbliche, nonché dei relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto degli altri documenti programmatori dell'ente e in coerenza con il bilancio, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili.

Fermo restando le norme sul programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali previsti dal Codice, la redazione, aggiornamento e comunicazione del programma triennale dei lavori pubblici è di competenza del Settore Lavori pubblici. Al dirigente di detto Settore compete l'individuazione del referente del programma triennale dei lavori pubblici.

Il programma triennale delle forniture e dei servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 140.000. Nell'ambito del programma, vengono individuati i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.

Nell'elaborazione del programma triennale di forniture e servizi deve tenersi conto dei fabbisogni complessivi dell'ente. il referente per gli adempimenti connessi alla redazione, aggiornamento e comunicazione dei dati relativi al programma triennale delle forniture e dei servizi è individuato nel dirigente del servizio economato. A tal fine tutti i dirigenti comunali dovranno esplicitare al servizio economato le necessità di acquisto di beni e servizi in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, tenendo conto sia dell'andamento storico sia di nuove esigenze di acquisto al fine di prevedere le conseguenti risorse finanziarie in bilancio.

Non può darsi corso all'aggiudicazione ed affidamento di lavori, servizi e forniture che non siano compresi nella programmazione obbligatoria dell'Ente, salvo le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato, sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari del Comune al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

Tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e secondo le disposizioni di cui all'allegato I.5 al Codice dei contratti.

Art. 3 - Avvio della procedura di affidamento – Determinazione a contrarre

Il Dirigente competente sulla materia cui si riferisce l'affidamento, nel primo atto relativo al singolo intervento, quindi prima dell'attivazione della procedura di gara, deve provvedere a:

- nominare il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti e procedere alla nomina del gruppo di lavoro anche al fine della corresponsione degli incentivi previsti dall'art. 45 dello stesso Codice;
- approvare il progetto, comprensivo del capitolato speciale di appalto e di tutti gli elaborati necessari per lo svolgimento della gara, in base a quanto prescritto per lavori, servizi e forniture dall'art. 41 del Codice, con contestuale prenotazione dell'impegno di spesa sui competenti capitoli di bilancio;
- individuare, in caso di appalti di lavori pubblici, conformemente a quanto previsto dall'art. 114 comma 2 del Codice, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori;
- adottare apposita determinazione dirigenziale a contrarre ex art. 192 del D. Lgs. 267/2000, con cui si indice la procedura di gara precisando:

a) fine pubblico che si intende conseguire con l'affidamento e contestuale riferimento all'inserimento dell'intervento nei piani di programmazione dell'Amministrazione di cui all'art. 2, con indicazione specifica del codice CUI assegnato all'intervento, oppure motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dal Codice per i quali è possibile prescindere dal preventivo inserimento in tali piani;

b) oggetto ed importo del contratto, nonché caratteristiche essenziali dei lavori, servizi o forniture con riferimento ad apposito progetto e al capitolato speciale di appalto contenente tutti gli elementi essenziali per la definizione dell'intervento e tutte le norme regolatrici del contratto;

c) riferimento alla precedente approvazione del progetto esecutivo di lavori, riportando anche gli estremi dell'atto di validazione e del progetto di servizi/forniture, oppure contestuale approvazione di tali progetti;

d) calcolo del valore stimato dell'appalto ai fini della individuazione della modalità di scelta del contraente con riferimento anche alla presenza/assenza di interesse transfrontaliero certo;

e) accertamento in merito all'obbligo del rispetto della centralizzazione degli appalti nonché della adesione a convenzioni Consip, al MEPA o ad altre forme di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

f) nominativo del RUP e del direttore dei lavori oppure, in caso di servizi e forniture, se già nominato, del direttore dell'esecuzione contrattuale - DEC;

g) individuazione della procedura di gara prescelta, requisiti e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte con particolare riferimento, per le procedure negoziate, ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura e da indicare nell'avviso di indagine di mercato;

h) prenotazione dell'impegno delle spese connesse all'esecuzione dell'intervento e impegno delle spese per il pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C.;

i) approvazione dello schema di contratto o individuazione dei suoi elementi essenziali, nonché indicazione della forma prescelta per la stipula contrattuale;

j) nei casi di affidamenti non rientranti negli ambiti di qualificazione del Comune di Viareggio, indicazione dell'obbligo di trasmissione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura di gara alla Centrale di Committenza individuata dal Comune per lo svolgimento delle proprie procedure ed impegno delle relative spese.

k) codice CUP assegnato all'intervento da riportare anche nell'oggetto della determinazione.

Come previsto dall'art. 17 comma 2 del Codice dei contratti, nel caso di affidamento diretto la determinazione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e quant'altro previsto al successivo articolo 8.

Art. 4 - Acquisizione CIG – CUP – Tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come aggiornata con legge 217/2010 e con D. Lgs. 150/2011 il Responsabile del Progetto che intende avviare una procedura di affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture anche in concessione di servizi e negli altri casi in cui ciò sia dovuto, deve richiedere il CIG alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità stabilite da ANAC con proprie deliberazioni reperibili accedendo al sito nelle sezioni a ciò dedicate.

Per tutti gli interventi relativi a "*progetti di investimento pubblico*" si dovrà altresì provvedere a richiedere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). A tal fine ogni Settore/Area del Comune dovrà nominare un referente che dovrà abilitarsi, richiedendo specifica utenza e credenziali personali, per accedere all'area riservata del Sistema CUP.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CUP ed il codice CIG devono essere inseriti nella determinazione di aggiudicazione, nel contratto e in tutti gli strumenti di pagamento.

Tutti i contratti di appalto in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della legge 136/2010 devono contenere, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale gli appaltatori si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui alla suddetta legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 5 - Centralizzazione della committenza

All'interno della struttura organizzativa del Comune di Viareggio è istituito apposito Servizio che si occupa dello svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, per le quali risulta in possesso di idonea qualificazione ai sensi dell'art. 63 del Codice dei contratti, a beneficio di tutto l'Ente, secondo quanto previsto negli atti di organizzazione interna del Comune approvati e nei successivi aggiornamenti.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del Codice, il Comune di Viareggio, opera per gli affidamenti che, in base a tale normativa, non ricadono nella propria qualificazione, tramite apposita Centrale di Committenza.

Nel caso di appalto da svolgersi tramite la centrale di committenza, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione di affidamento e nel presente Regolamento, il Dirigente competente sulla materia oggetto dell'affidamento provvede allo svolgimento delle fasi di propria competenza all'interno dell'Ente secondo quanto indicato al precedente art. 3

Il Dirigente competente sulla materia di affidamento provvede sempre alla nomina di un Responsabile Unico del Progetto, per le fasi di competenza del Comune di Viareggio, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui viene nominato.

Art. 6 - Responsabile Unico del Progetto

Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto di lavori, servizi o forniture, il Dirigente deve procedere alla nomina di un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice dei contratti aventi i compiti e le funzioni previste dall'art. 15 del Codice, nonché tutti i compiti che non siano specificatamente attribuiti dalla legge ad altri organi e soggetti.

Il RUP deve essere nominato tra i dipendenti in servizio del Comune, assunti anche a tempo determinato, e deve avere i requisiti previsti dall'Allegato I.2 al Codice dei contratti. Spettano al RUP i compiti indicati nell'Allegato I.2 al Codice.

Il RUP nelle procedure di gara e negli affidamenti diretti svolge la verifica della documentazione amministrativa. Qualora sia stato nominato un responsabile di fase o nel caso in cui la procedura venga svolta dal servizio a ciò deputato, il RUP, in ogni caso, deve esercitare funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento della procedura e pertanto, in base all'art. 7 dell'Allegato I.2 del Codice il RUP, deve in ogni caso:

-in esito alla verifica della documentazione amministrativa, assumere le "decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate";

-disporre le esclusioni dalla gara;

-assumere il provvedimento finale della procedura solo quando abbia, anche per delega da parte del Dirigente, il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa; in caso contrario l'assunzione del provvedimento di aggiudicazione spetta al Dirigente del Settore, secondo il disposto dell'art. 107 del TUEL.

Il RUP svolge la verifica di congruità delle offerte, sia in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, sia laddove il criterio sia quello dell'OEPV.

Il RUP provvede a dirigere l'esecuzione dei contratti di lavori, servizi o forniture, controllando i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Nel caso di servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, ad eccezione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni previsti dall'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti

Art.7 - Affidamenti sotto soglia comunitaria

Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del Codice dei contratti, le disposizioni dello stesso. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avvengono sempre nel rispetto dei principi generali enunciati dal Codice.

Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 del Codice dei contratti, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene secondo le modalità indicate dall'art. 50 del Codice.

I Servizi comunali competenti sono tenuti ad assicurarsi che gli acquisti di beni e servizi sul MEPA e/o su START, qualora siano attive convenzioni e/o accordi quadro CONSIP relativamente alle tipologie di beni e

servizi oggetto della procedura di acquisto, non comportino, a parità di prezzo, standard di qualità inferiori alle caratteristiche dei beni o servizi presenti nelle predette convenzioni Consip.

I Servizi comunali competenti devono sempre verificare se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie comunitarie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia. Tale condizione non può essere ricavata in via ipotetica, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze del contratto in questione quali, a titolo esemplificativo, l'importo del contratto, le caratteristiche tecniche della prestazione o quelle specifiche dei prodotti, eventuali precedenti affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della stazione appaltante o altre stazioni appaltanti di riferimento.

Nel caso in cui l'appalto, pur contenuto entro le soglie di rilievo comunitario, appaia, all'esito della verifica di cui al precedente comma, avere interesse transfrontaliero certo si dovranno applicare le procedure ordinarie di gara di rilievo comunitario previste dal Codice dei Contratti.

Art. 8 - Divieto di frazionamento – Valore dell'appalto

E' vietato l'artificioso frazionamento di una prestazione/lavoro/fornitura al fine di non sottoporla alla procedura di gara individuata dal Codice dei Contratti.

Nella determinazione della soglia di affidamento si deve sempre tenere conto di quanto previsto dall'art. 14 del Codice dei contratti stabilendo il valore totale dell'appalto, tenendo sempre in particolare considerazione quanto previsto al comma 4 e 5 del suddetto articolo.

Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto si rende necessario prestare particolare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti da affidare, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo e nel caso di affidamento di appalti tutti riguardanti un'unica prestazione o un medesimo intervento per i quali, ai fini dell'individuazione della procedura da espletare, la stazione appaltante è tenuta alla stima preventiva ed unitaria dell'importo totale dei lavori, servizi e forniture da affidare.

È responsabile del rispetto di tale prescrizione il Dirigente del settore che ha predisposto il progetto di lavori, servizi o forniture, che dovrà scrupolosamente vigilare sull'applicazione di tale prescrizione da parte di tutti i servizi del settore di competenza.

Nell'ambito dell'attività di controllo sulla regolarità amministrativa degli atti, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si dovrà riservare particolare attenzione alla verifica del rispetto della prescrizione sopra enunciata da parte di tutti i settori comunali.

Fermo restando quanto sopra e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del Codice dei contratti circa il computo delle soglie per appalti da aggiudicarsi a lotti, va sempre valutata l'opportunità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 del Codice, di suddividere il contratto in lotti, in modo da garantire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Nella determina a contrarre deve essere indicato il motivo per il quale, eventualmente, è stato scelto di non operare la suddivisione in lotti.

Art. 9 - Principio di rotazione

Ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti si dovrà tenere sempre in considerazione l'applicazione rigorosa del principio della rotazione negli affidamenti, che implica il divieto, salve le eccezioni previste dalla norma stessa, di aggiudicare un successivo affidamento nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, al precedente affidatario.

Il principio di rotazione si applica pertanto con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti.

Il principio di rotazione comporta anche il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente.

L'obbligo di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie e, per le procedure di cui all'art 50 comma 1 lett. c) d) e) del Codice, quando nelle indagini di mercato o consultazione di elenchi, non si operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il principio di rotazione, ai sensi dell'art 49 comma 6 del Codice dei contratti, non si applica per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000.

L'eventuale mancata applicazione della rotazione deve essere adeguatamente, puntualmente e rigorosamente motivata nella determinazione di aggiudicazione/indizione gara e negli atti di gara con riferimento a tutti e tre gli elementi previsti dall'art. 49 comma 4 del Codice dei Contratti, da intendersi tutti concorrenti e non alternativi tra loro: a) struttura del mercato, b) effettiva assenza di alternative, c) accurata esecuzione del precedente contratto, fattispecie tutte che devono essere specificamente rappresentate.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 49 comma 3 del Codice dei contratti, al fine della applicazione del principio di rotazione, si definiscono le seguenti fasce di importo, per le quali il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia:

	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	> € 5.000 e < € 140.000	> € 5.000 e < € 150.000
B	> € 140.000 e < soglia comunitaria	> € 150.000 e < € 1.000.000
C	-----	> € 1.000.000 e < soglia comunitaria

In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio nel caso in cui gli operatori economici si trovino in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti la riconducibilità ad un unico centro decisionale.

Art. 10 - Svolgimento indagini di mercato per affidamenti sotto soglia comunitaria

Le indagini di mercato sono attivate da parte del Responsabile Unico del Progetto, nel rispetto del criterio di rotazione negli affidamenti, onde evitare il consolidarsi di rapporti unicamente con alcuni operatori economici.

Le indagini di mercato sono finalizzate ad acquisire informazioni circa la fattibilità e le caratteristiche delle prestazioni, lo stato della tecnica, gli operatori economici presenti sul mercato e quant'altro possa essere utile per stabilire le modalità di affidamento del singolo intervento.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Progetto deve tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

Art. 11 - Affidamento diretto per beni, servizi e lavori

Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza lo svolgimento di una procedura di gara. Anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei contratti e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo.

È possibile assegnare un contratto mediante affidamento diretto nel rispetto delle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice tenendo conto, per la determinazione del valore contrattuale, quanto previsto al precedente articolo 7.

Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali: idoneità professionale; capacità economiche e finanziarie, da stabilire in considerazione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento; capacità tecniche e professionali, da stabilire in considerazione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Per gli affidamenti di lavori nella fascia dell'affidamento diretto deve sempre essere richiesto e verificato il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori previsti dall'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice dei contratti.

Dalla determinazione di affidamento che di norma costituisce altresì decisione a contrarre, elaborata tenendo conto di quanto previsto al precedente articolo 3, devono risultare i seguenti elementi:

- a) oggetto dell'affidamento, importo a base di gara, con riferimento anche all'assenza di interesse transfrontaliero, importo di aggiudicazione con conseguente ribasso offerto, codice CIG e, se dovuto, codice CUP, da indicare anche nell'oggetto del provvedimento;
- b) modalità di svolgimento della procedura di affidamento;
- c) nominativo dell'affidatario e possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti a seguito della verifica svolta sugli stessi (nel caso di affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 riferimento alla successiva verifica a campione dei requisiti soggettivi);
- d) rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- e) congruità del prezzo e dell'offerta a seguito di verifica espressa da parte del RUP;
- f) rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
- f) nominativo del RUP, del Direttore dei Lavori e del DEC (se nominato);
- g) elementi essenziali del contratto;
- h) impegno di spesa;
- i) assenza di conflitti di interesse con riferimento alla preventiva dichiarazione in merito;
- l) indicazione dei mezzi di ricorso

Art. 12 - Controlli sugli operatori economici per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000

Ogni Settore dell'Ente che procede ad affidamenti di contratti pubblici previsti dal vigente Codice dei contratti è tenuto ad effettuare, con cadenza trimestrale, il sorteggio di almeno il 20%, arrotondato all'unità superiore, del totale delle determinazioni di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 approvate nel trimestre precedente;

Il sorteggio dovrà avvenire con metodi che assicurino oggettività e casualità nell'estrazione, anche con ricorso a generatori numerici random, previa predisposizione di un elenco numerico cronologico delle determinazioni di aggiudicazione approvate nel mese considerato;

Gli operatori economici risultati aggiudicatari e per i quali in sede di affidamento è stata acquisita autocertificazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione dovranno essere sottoposti a controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e 95 del Codice dei contratti) e sui requisiti di carattere speciale eventualmente richiesti (art. 100 del Codice).

Dei controlli effettuati, compreso il sorteggio del campione e gli esiti delle verifiche dovrà darsi evidenza in un apposito verbale redatto e sottoscritto dal Dirigente del settore;

Nel caso in cui i controlli non confermino il possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione sarà cura del settore competente attivare i procedimenti sanzionatori previsti dal comma 2 del medesimo art. 52 del Codice, previa instaurazione di contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Art. 13 - Procedura negoziata, indagini di mercato ed elenchi di operatori

Nei casi in cui la Legge ammette la procedura negoziata il Responsabile del Progetto deve individuare gli operatori da ammettere a tale procedura previa indagine di mercato mediante un avviso di avvio di indagine di mercato da tenere in pubblicazione per un periodo di almeno giorni 15, o, in caso di motivata urgenza di almeno 5 giorni, oppure selezionarli da appositi elenchi.

L'avviso, in ottemperanza a quanto previsto dall'Allegato II.1 al Codice dei contratti deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. A tal fine, pertanto, è sempre necessario pubblicare l'Avviso sui portali telematici dedicati allo svolgimento delle procedure di gara (START – MEPA).

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste per la partecipazione alla procedura e l'esecuzione contrattuale;
- il numero di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri sopra indicati risulti impossibile o comporti, per la stazione appaltante, oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Nella domanda di partecipazione i potenziali concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'artt. 94 e 95 del Codice dei contratti ed il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ed economico finanziaria come richiesti nell'avviso.

La domanda di partecipazione non dovrà in nessun caso contenere indicazioni circa l'offerta economica del concorrente.

Resta inteso che la presentazione della domanda non costituisce alcun diritto in capo al partecipante avendo l'avviso semplice funzione esplorativa.

Il numero dei concorrenti da invitare alla procedura e le modalità di selezione degli stessi verranno stabiliti dal RUP nell'avviso di manifestazione di interesse, in base alle caratteristiche dei lavori, servizi e forniture da eseguire ed alle condizioni del mercato.

Il RUP, nell'individuare i criteri di scelta dei concorrenti da invitare alla procedura, deve tener conto di quanto indicato nel Comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024, depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 giugno 2024, modulando detti criteri in base alle caratteristiche dei lavori, servizi e forniture da eseguire ed alle condizioni del mercato e assicurando:

- l'adozione di criteri di proporzionalità nell'indicazione degli importi richiesti;
- la coerenza nell'elencazione dei lavori, servizi e forniture pregressi;
- l'attuazione del principio di massima partecipazione;
- il rispetto divieto di inserimento di criteri di scelta su base territoriale;
- la possibilità di accesso delle micro, piccole e medie imprese, anche eventualmente prevedendo di individuare i concorrenti all'interno della graduatoria in percentuali ripartite tra i valori più alti, quelli intermedi e quelli più bassi.

Qualora, a seguito della pubblicazione dell'avviso con le prescritte modalità, non si presentino candidati nella misura minima richiesta, il Responsabile del Progetto, per assicurare il necessario livello di concorrenza, provvede ad individuare, nel rispetto dei principi contenuti nel Codice dei contratti, nonché rispettando il criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, altri operatori economici, anche tramite la consultazione diretta del portale START e/o del MEPA, fino a raggiungere il numero minimo previsto.

In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate dall'art. 3 dell'Allegato II.1 al D. Lgs. 36/2023. Per le modalità di selezione degli operatori economici da invitare valgono le stesse regole procedurali riportate nei commi che precedono. Pertanto anche in questo caso dovranno essere stabiliti nella determinazione a contrarre criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza come indicato al precedente comma 8 del presente articolo, essendo il sorteggio o altro metodo casuale di selezione consentito solo nei casi eccezionali riportati sopra.

La lettera di invito alla procedura dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'oggetto della prestazione, compresi i codici assegnati all'intervento, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali, l'importo complessivo stimato dell'appalto e l'importo a base di gara con indicazione specifica dei costi della manodopera e degli eventuali costi per l'adempimento delle misure di sicurezza nonché il contratto collettivo applicato, come previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 36/2023;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;

c) il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, anche con riferimento a quello indicato in piattaforma ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione e della durata dell'appalto;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto;

f) la misura delle penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del RUP;

l) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;

m) la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale si procederà all'apertura della documentazione amministrativa

L'operatore economico invitato alla procedura negoziata può presentare la propria offerta singolarmente oppure quale mandatario di operatori riuniti.

La gara si svolgerà in seduta pubblica, alla quale dovranno essere invitati tutti i partecipanti. L'esame delle offerte per la verifica della documentazione amministrativa e l'apertura delle offerte economiche, qualora la gara si svolga con il criterio del prezzo più basso, verrà svolto alla presenza del Responsabile del Procedimento o, qualora costituito, da un seggio di gara. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. Spetta in ogni caso al RUP la decisione e comunicazione dell'esclusione dalla procedura.

Solo nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si provvederà alla nomina di una commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

All'esito della procedura, la stazione appaltante, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati, procede alla formalizzazione dell'aggiudicazione tramite determinazione dirigenziale di affidamento nella quale, in particolare, deve dare conto dell'assenza in capo all'aggiudicatario dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti e del possesso dei requisiti speciali stabiliti con la determinazione a contrarre, della corrispondenza della offerta a quanto richiesto e della congruità del prezzo proposto in base ad apposita verifica da parte del RUP.

Art. 14 - Procedure sopra soglia comunitaria

Si considerano appalti sopra soglia comunitaria quelli che sono pari o superano le soglie previste dall'art. 14 del Codice dei contratti. Tali soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Lo svolgimento di tali procedure risulta compiutamente definito dalla normativa contenuta nel Codice dei contratti e nei suoi Allegati

Titolo III - CONTRATTI

Art. 15 - Termini per la stipula dei contratti di lavori, servizi e forniture

La stipula del contratto può avvenire solo una volta che sia divenuta efficace il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale ha individuato il contraente, a seguito della verifica, disposta dal RUP, circa il possesso da parte del contraente, di tutti i requisiti previsti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La stipulazione del contratto di appalto o di concessione al sotto della soglia comunitaria ha luogo entro i successivi trenta giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice dei contratti il termine dilatorio di 35 giorni previsto dall'art. 18 comma 3 e 4 non si applica agli affidamenti sotto soglia comunitaria

Per appalti sopra soglia comunitaria la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 18 del Codice dei contratti;
- b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;

c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Alla stipula dei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture, sopra soglia comunitaria si applica il periodo di stand still di 35 giorni previsto dall'art. 18 comma 3 del Codice dei contratti dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione. Sono in ogni caso fatte salve le eccezioni previste dalla stessa norma in merito al rispetto di tale termine dilatorio.

Art. 16 - Procedura di stipula

Il RUP competente sulla materia oggetto del contratto, una volta appurato che nulla osta alla stipula da parte dell'Ente, provvede ad inviare all'Ufficio Contratti lo schema dello stipulando contratto, comprensivo dei suoi allegati, di copia del provvedimento di individuazione del contraente, nonché di ogni atto necessario alla corretta esecuzione della fase di stipula, secondo quanto indicato al successivo art. 17.

L'Ufficio Contratti, verificati gli adempimenti necessari per il perfezionamento e la registrazione e trascrizione dell'atto provvede alla convocazione delle parti per la stipula, indicando data ed ora, e richiedendo alla controparte del Comune l'ammontare delle spese contrattuali dovute.

Qualora la controparte non si presenti nel giorno fissato per la firma, l'Ufficio Contratti provvederà ad individuare altra data e, qualora la controparte, ancorché ulteriormente e formalmente invitata, non si presenti, l'Ufficio Contratti, restituirà gli atti al Dirigente responsabile della stipula per gli adempimenti di sua competenza.

Art. 17 - Contenuto ed allegati del contratto

Il contratto, qualunque sia la sua forma ai sensi dell'articolo successivo, deve obbligatoriamente indicare:

- a) le parti, con l'indicazione del nome o denominazione sociale, delle generalità anagrafiche, della sede e fiscali, dei poteri del sottoscrittore e degli estremi degli atti relativi;
- b) per il Comune: gli estremi del provvedimento di conferimento dei poteri dirigenziali abilitanti la stipula, anche in caso di delega, gli estremi del provvedimento di affidamento/aggiudicazione;
- c) per il contraente: la carica del legale rappresentante (presidente, amministratore delegato, procuratore, mandatario capofila e simili) con allegazione degli atti posti alla base di tali poteri (copia documento di identità, visura camerale, procura, atto di costituzione di raggruppamento e simili);
- d) l'oggetto, la durata, il corrispettivo, unitamente ai termini e modalità di pagamento, con l'indicazione se è soggetto o meno ad IVA;
- e) la dichiarazione circa l'inesistenza di conflitto di interessi e quella relativa al trattamento dei dati personali;
- f) la disciplina delle spese contrattuali;
- g) le clausole di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla indicazione del codice CIG ed alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) ogni altra clausola richiesta dalla natura specifica del contratto;

Nel contratto devono altresì essere richiamate e specificatamente approvate per iscritto, e pertanto appositamente sottoscritte dal contraente, le condizioni e le clausole vessatorie, laddove esistenti, di cui all'art. 1341 del codice civile, eventualmente previste dai capitolati generali o speciali, dal bando di gara o nella lettera di invito o dal contratto stesso.

Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari dal Dirigente contraente in rappresentanza del Comune di Viareggio.

Art. 18 - Forma del contratto

I contratti nei quali è parte il Comune sono stipulati per iscritto, nelle forme previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Fermo restando le disposizioni normative in materia di stipulazione degli atti in forma elettronica, nonché quelle in materia di approvvigionamento tramite piattaforme digitali di negoziazione, i contratti in cui è parte il Comune, in relazione alla natura dell'atto, sono stipulati nelle seguenti forme:

- a) atto pubblico;
- b) atto pubblico amministrativo;
- c) scrittura privata autenticata;
- d) scrittura privata;
- e) per i contratti conseguenti le procedure di individuazione del contraente previste dall'art. 50/1, lett. a) del Codice (affidamenti diretti) anche per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere (proposta – accettazione) anche tramite posta certificata.

La forma del contratto è individuata e stabilita nella determinazione a contrarre di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Qualora il contratto venga concluso con scambio di proposta e accettazione non contestuale deve essere sempre chiaro l'accordo delle parti sul contenuto del contratto e sulle obbligazioni in esso contenute, quali i tempi della prestazione, alle modalità di consegna e/o di svolgimento della prestazione, all'importo del contratto, alle modalità di pagamento, alle penali e quanto altro ritenuto necessario per permettere una precisa definizione degli obblighi reciproci.

Art. 19 - Garanzie

Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie comunitarie, il Comune di Viareggio non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre e riportate anche nel capitolato speciale di appalto.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare deve essere pari all'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell'IVA e degli oneri accessori.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

Quando richiesta, negli appalti sotto soglia, la garanzia definitiva è pari al 5% per cento dell'importo netto contrattuale, al quale non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice. La garanzia definitiva può non essere richiesta per specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento nella determina a contrarre: in via esemplificativa per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di modico valore.

In tutte le procedure aperte espletate ai sensi del Codice dei Contratti la garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

Articolo 20 - Soggetto autorizzato alla stipulazione

I contratti stipulati nella forma dell'atto pubblico, nella forma pubblico amministrativa e scrittura privata autenticata sono sottoscritti, secondo le modalità normativamente previste, dai Dirigenti competenti o da altro Dirigente/Funziionario delegato in caso di impedimento del Dirigente con l'assistenza del Segretario Generale o di un notaio, qualora ammesso.

I contratti stipulati nelle forme di scrittura privata non autenticata o corrispondenza commerciale sono sottoscritti dal Dirigente competente o da un suo delegato.

Gli atti negoziali di revisione prezzi e, in generale, gli atti di sottomissione, sono sottoscritti dal direttore dell'esecuzione e dall'appaltatore, controfirmati dal responsabile unico del procedimento e dal Dirigente competente.

Il contenuto del contratto, nonché la compiutezza dei capitolati speciali e degli elaborati che devono obbligatoriamente essere allegati al contratto ricadono sotto la responsabilità del Dirigente del Settore nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto del rapporto contrattuale.

Spetta al Responsabile Unico del Progetto, per i contratti ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice, e al Responsabile del Procedimento, per le altre tipologie contrattuali, la verifica del contenuto e della compiutezza formale degli atti, documenti ed elaborati da allegare al contratto, anche laddove gli stessi siano stati prodotti da professionisti esterni.

In ogni caso la decisione ultima riguardo la stipula, l'ammissibilità e l'accettazione dei documenti presentati per la stipulazione del contratto da parte del contraente, spetta al Dirigente competente alla conclusione del contratto.

Art. 21 - Durata del contratto – Proroga – Rinnovo

I contratti hanno termini e durata certi. E' nulla la clausola che dispone il rinnovo tacito del contratto.

Per i contratti ad esecuzione continuata, con un congruo anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, il RUP competente predispone gli atti di gara e avvia la procedura al fine di individuare il nuovo contraente.

Nell'eventualità in cui la procedura di individuazione del contraente di cui al precedente comma 2 si prolunghi oltre i termini previsti, il contratto può essere prorogato, prima della scadenza, solo se l'opzione di proroga era stata prevista nel bando o negli atti di gara e per il periodo necessario al perfezionamento della procedura ad evidenza pubblica. La proroga tecnica ha luogo con gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o più favorevoli per il Comune. La proroga non richiede, di norma, la stipula di un nuovo contratto, essendo a tal fine sufficiente il perfezionamento, per iscritto, della volontà delle parti di concludere la proroga.

E' consentito, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni normative vigenti, l'affidamento di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art 70 comma 1 del Codice dei contratti. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della presente procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1 del Codice. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale.

Art. 22 - Rogito del contratto - Ufficiale rogante – Repertorio – Registro dei contratti non soggetti a registrazione

Per i contratti nell'interesse del Comune rogati dal Segretario Generale, o da chi lo sostituisce legalmente, si osservano le disposizioni normative in materia di atti notarili, in quanto applicabili.

Il Segretario Generale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni adempimento fiscale prescritto dalla legge per i contratti pubblici, in base a quanto previsto dal T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso devono essere inseriti a repertorio. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data dell'atto, delle generalità delle parti, della natura e del contenuto dell'atto. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.

Le formalità successive alla stipulazione degli atti rogati dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce legalmente, quali repertoriatura, registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, ed eventuale trascrizione presso l'Agenzia del Territorio, rilascio di copie dei contratti sono curate dall'Ufficio Contratti.

L'Ufficio Contratti cura altresì la conservazione dei contratti non soggetti a registrazione, mediante apposito registro recante l'indicazione delle parti, della data di sottoscrizione e dell'oggetto.

Art. 23 - Spese Contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, quali imposta di registro, imposta di bollo, trascrizione, voltura catastale, diritti di segreteria, riproduzione di copie, sono poste a carico del terzo contraente, salvo il caso in cui una specifica norma di legge o specifica e motivata indicazione contenuta nella determinazione a contrarre non disponga diversamente.

Nel caso di contratti rogati dal Segretario Generale o di chi lo sostituisce legalmente, la data di stipula contrattuale, l'ammontare delle spese contrattuali ed i termini e modalità di loro pagamento (avviso "pagoPA") è comunicato al contraente da parte dell'Ufficio Contratti.

Nel caso di contratti stipulati nella forma della scrittura privata non autenticata e sottoscritti con firma digitale, l'imposta di bollo può essere assolta in modalità virtuale tramite convenzione con l'Agenzia delle Entrate con modello F24 ordinario, mentre l'imposta di registro deve essere assolta dal contraente con mod. F24 ordinario, compilato conformemente alle indicazioni fornite dall'ufficio contratti.

Nel caso di contratti stipulati nella forma della scrittura privata non autenticata e sottoscritti con firma autografa, l'imposta di bollo può essere assolta, dal contraente, mediante contrassegno rilasciato da intermediario convenzionato, in modalità virtuale tramite convenzione con l'Agenzia delle Entrate o con modello F24 ordinario, mentre l'imposta di registro deve essere assolta dal contraente con mod. F24 ordinario, compilato conformemente alle indicazioni fornite dall'ufficio contratti.

Le spese contrattuali devono essere corrisposte al Comune o all'Erario, da parte del contraente, di norma, prima della data di stipula, salva specifica e motivata indicazione contenuta nella determinazione a contrarre che disponga diversamente.

Nel caso di contratti di appalto di servizi, forniture e lavori la misura dell'imposta di bollo, le sue modalità di calcolo e versamento sono disciplinate dalla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei contratti, cui si rinvia.

Art. 24 - Abrogazioni ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di eseguibilità della deliberazione che lo approva e si applica alle procedure di gara indette successivamente a tale data.

Dalla data indicata al comma precedente è abrogato il precedente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 09 dicembre 2019.